

Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della  
L.349/86

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 – CRITERI GENERALI**

L'associato è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, dei regolamenti in vigore e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Nei confronti dell'iscritto che si renda oggetto di infrazioni disciplinari è aperta un'istruttoria, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni da irrogare in relazione alla gravità della mancanza.

Il Collegio dei Garanti è regolamentato dall'art.15 delle norme statutarie, dai regolamenti dell'associazione e dalla legislazione vigente in materia.

### **Art. 2 - SEGNALAZIONI DI ILLECITI DISCIPLINARI-MODALITA'**

Il deferimento di un associato al Collegio dei Garanti avviene a seguito di comunicazione scritta da parte di associati e/o dagli organi sociali. Nel caso di denuncia da parte di persone o istituzioni estranee all'Associazione, il deferimento avviene tramite il Direttivo Nazionale.

La notizia di deferimento dovrà riportare dettagliatamente le circostanze degli eventi che hanno comportato la presentazione della predetta segnalazione.

### **Art. 3 – ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO**

A seguito del deferimento, il Presidente del Collegio dei Garanti convoca i componenti del Collegio stesso e prende in esame la comunicazione ricevuta.

Se il Collegio ravvisa che il deferimento è privo di fondamento, lo stesso è archiviato senza alcuna partecipazione alle parti coinvolte.

Nel caso che, emergono situazioni rilevanti sotto gli aspetti disciplinari, il Collegio istruisce il procedimento e invia la contestazione disciplinare al socio deferito intimandogli di fornire, entro 30 giorni, le memorie difensive.

Alla ricezione della documentazione richiesta, il Collegio esamina gli atti presentati e delibera, con formale comunicazione alle parti interessate, in merito al provvedimento di archiviazione o di convocazione dell'associato all'udienza disciplinare.

Ai fini dell'inoltro dei successivi atti del procedimento, il Collegio dei Garanti dovrà richiedere al deferito le modalità di ricezione dei suddetti (servizio postale "raccomandata r.r.", posta elettronica e/o P.E.C.).

### **Art. 4 – UDIENZA DISCIPLINARE**

Il Presidente del Collegio prima di inviare al deferito la formale convocazione di partecipazione all'udienza disciplinare dovrà concordare con lo stesso le modalità di effettuazione (data, orario, località e sede) e, se richiesto da una delle parti, è ammessa anche in modalità remoto.

Il socio deferito, ai fini della propria difesa, può designare un associato quale "difensore" e tale nomina dovrà essere comunicata al Collegio dei Garanti prima dell'inizio dell'udienza in questione.

L'udienza può essere rinviata per motivi oggettivi rilevanti e giustificati esclusivamente per una volta.

Il Presidente del Collegio presiede l'udienza e ogni componente del Collegio ha il diritto di formulare al deferito richieste relative agli accadimenti.

Il Collegio, se ritiene opportuno, ha la facoltà di convocare, nei termini soprariportati e in altra data, anche le parti in causa che hanno presentato la relativa segnalazione

Terminata la fase istruttoria, il Collegio dei garanti si riunisce e decide per l'archiviazione ovvero emana la delibera disciplinare con voto a maggioranza dei componenti e inoltra alla Segreteria Nazionale per la conseguenti azioni di pertinenza.

### **Art. 5 – NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI**

Il Presidente Nazionale ricevuta la determinazione di cui all'art.4, informa il Direttivo Nazionale e notifica all'associato il provvedimento adottato. Il provvedimento è definitivo e inappellabile.

#### **Art. 6 SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Di seguito, la tipologia di sanzioni disciplinari che possono essere deliberate dal Collegio dei Garanti e irrogate agli iscritti:

- a. Censura  
Comunicazione scritta per infrazioni disciplinari ritenute non gravi;
- b. Sospensione dalle cariche sociali e/o dall'associazione  
A seguito di illeciti gravi e rilevanti, da mesi uno a mesi 12, rinnovabili per ulteriori 12.  
L'eventuale instaurazione di un procedimento penale a carico del socio, nella posizione di "imputato", comporta l'immediata sospensione dall'associazione fino a definizione del procedimento.
- c. Radiazione.  
Perdita della qualifica di socio, per gravi violazione dello statuto, dei regolamenti, della normativa in vigore e per condanne penali passate in giudicato.

#### **Art. 7 APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplinare, proposto dal Direttivo Nazionale, ha efficacia dalla data di approvazione dell'Assemblea.

**APPROVATO DALLA'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 23 FEBBRAIO 2023 IN BARI**

*Allegato all'atto repertorio n.4112 – raccolta n.3001*

*Registrato in Bari il 24 febbraio 2023 al n.8044/IT*

*F.to Savino Gambatesa – Antonio Saltino Notaio (vi è impronta del sigillo)*